

ELIO DOTTO

**Esclusi?****«... fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo»****Abstract**

Il recente dibattito sull'ammissione alla comunione eucaristica dei fedeli divorziati risposati appare come la punta di un *iceberg* rispetto alla discussione sulla pertinenza delle norme canoniche escludenti in una Chiesa che ha messo al centro la misericordia inclusiva. In realtà, le esclusioni canoniche dai sacramenti hanno esse stesse una singolare intenzione inclusiva: il carattere medicinale della scomunica e dell'interdetto, la disciplina ecumenica della *communicatio in sacris* e l'irregolarità canonica come strumento per la *salus animarum* intendono avvicinare, e non allontanare, edificando la comunione ecclesiale, e non stabilendo chi deve starne fuori. Ma perché tale intendimento venga effettivamente percepito è necessario argomentare meglio l'articolazione che distingue e lega la legge canonica, e dunque l'ordinamento della Chiesa, con la legge morale, e dunque la coscienza del fedele, nella tensione continua verso quella piena comunione che è chiamata a manifestare il corpo di Cristo.

## Esclusi?

*«... fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo»*

### Le esclusioni canoniche nel tempo della misericordia

La stagione ecclesiale che stiamo vivendo è indubbiamente segnata dal tema della misericordia. L'anno giubilare appena concluso, ma soprattutto la nuova attenzione al vissuto antropologico ferito, sintetizzata in modo emblematico dal capitolo ottavo dell'esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia*<sup>1</sup>, fanno della misericordia l'atteggiamento pastorale predominante della Chiesa cattolica contemporanea, e non soltanto uno slogan mediaticamente efficace.

In tale contesto sembra crescere la distanza tra pastorale e diritto canonico: infatti, la misericordia inclusiva, capace di integrare tutti, viene percepita come difficilmente conciliabile con le norme canoniche che escludono. Il caso più dibattuto è certamente quello dell'applicazione ai fedeli divorziati risposati del can. 915 del Codice di diritto canonico, o del parallelo can. 712 del Codice dei canoni delle chiese orientali, che prevedono l'esclusione di determinati fedeli dalla comunione eucaristica<sup>2</sup>. Ma la discussione sviluppatasi attorno a questa particolare situazione esistenziale rivela un'insofferenza più diffusa nei confronti della legge canonica, e della legge positiva in genere, al punto che l'appello alla misericordia viene inteso come alternativo rispetto al carattere vincolante delle norme.

Ovviamente questa divaricazione tra pastorale e diritto canonico sottende questioni teoriche irrisolte che richiederebbero un'adeguata trattazione preliminare: ci riferiamo, in particolare, alla nozione stessa di legge, che non può essere compresa in modo riduttivo come un confine entro il quale tenersi, ma deve

---

<sup>1</sup> FRANCESCO, esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia* sull'amore nella famiglia, 19 marzo 2016.

<sup>2</sup> «Non siano ammessi alla sacra comunione gli scomunicati e gli interdetti dopo l'irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto» (can. 915 del Codice di diritto canonico). «Devono essere allontanati dal ricevere la Divina Eucaristia coloro che sono pubblicamente indegni» (can. 712 del Codice dei canoni delle chiese orientali). L'applicazione della categoria di «coloro che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto», o «coloro che sono pubblicamente indegni», anche ai fedeli divorziati risposati venne sancita dal Pontificio consiglio per i testi legislativi il 24 giugno 2000 con una Dichiarazione, pubblicata sull'*Osservatore Romano* del 7 luglio 2000 e in *Communicationes* 32 (2000) 159-162. Il carattere perentorio della Dichiarazione, in sé autorevole al massimo livello ma che peraltro non si configura come un'interpretazione autentica di cui al can. 16, sembra in qualche modo messo in discussione dall'esortazione *Amoris laetitia*, in particolare nel numero 304 e soprattutto nella nota 351.

essere riscoperta come un'«istruzione cordiale sul bene»<sup>3</sup>. E tuttavia una veloce recensione delle principali esclusioni previste dal diritto canonico vigente può bastare per coglierne la singolare intenzione inclusiva, e dunque originariamente pastorale, che cerca di definire il rapporto sempre in movimento tra la coscienza del fedele e la comunione ecclesiale chiamata a manifestare il corpo di Cristo.

### **L'intenzione inclusiva delle esclusioni canoniche dal rito**

Rispetto alle esclusioni canoniche in genere, le esclusioni dal rito, e in particolare dai sacramenti, soprattutto dall'eucaristia e dalla comunione eucaristica, sono certamente le più significative per l'intima connessione che lega la liturgia della Chiesa con la stessa comunione ecclesiale, secondo l'antico assioma per cui non solo «la Chiesa fa l'eucaristia» ma anche «l'eucaristia fa la Chiesa»<sup>4</sup>. Di conseguenza limitiamo le nostre considerazioni a queste esclusioni dal rito, previste dall'ordinamento canonico vigente<sup>5</sup> principalmente in tre casi: per i fedeli scomunicati o interdetti, per i fedeli che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica e per i fedeli che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto.

Il primo caso è normato dai cann. 1331 e 1332, dove si determinano gli effetti della scomunica e dell'interdetto. Le due massime sanzioni penali canoniche prevedono il divieto di ricevere i sacramenti, ma non stabiliscono l'esclusione dal rito: il fedele scomunicato o interdetto può partecipare al sacrificio eucaristico, come pure a qualunque altra cerimonia di culto, anche se non come ministro, ed addirittura può ricevere i sacramentali. Considerando insieme l'intensità di tali effetti, decisamente ridotta rispetto al Codice del 1917<sup>6</sup>, e le modalità di

---

<sup>3</sup> Così possiamo tradurre l'ebraico *torah*: istruzione che parla al cuore, che scrive la parola di Dio nel cuore, e non sulle tavole di pietra soltanto; cf. p. 678 di G. ANGELINI, «Il Vangelo della misericordia, oggi. Emozione e virtù» in *La Rivista del clero italiano* 96 (2015) 670-687.

<sup>4</sup> Tale assioma è stato riscoperto in epoca contemporanea dal teologo francese Henry De Lubac: ad esempio cf. H. DE LUBAC, *Meditazioni sulla Chiesa*, Milano 1979, p. 82.

<sup>5</sup> Ci riferiamo, nella normativa e nel linguaggio, all'ordinamento canonico latino, e dunque al Codice di diritto canonico, da cui sono tratti i canoni qui di seguito commentati, che citiamo nella traduzione italiana dell'edizione UELCI del 1997 rivista a cura della Redazione di *Quaderni di diritto ecclesiale* (Milano 2011).

<sup>6</sup> Il can. 2259 del Codice del 1917 privava lo scomunicato del diritto di assistere ai divini uffici; inoltre il can. 2260 esplicitava che allo scomunicato la cui censura era stata irrogata o dichiarata era proibito di ricevere non solo i sacramenti ma anche i sacramentali. Per una più approfondita comparazione con il diritto penale del primo Codice si vedano le analisi fatte

applicazione delle pene, dove il fine non è tanto l'irrogazione o la dichiarazione quanto piuttosto la remissione<sup>7</sup>, possiamo cogliere l'indole pastorale del vigente diritto penale canonico, più medicinale che espiatorio, in conformità al principio terzo enunciato dal Sinodo dei vescovi del 1967 in vista della revisione del Codice: «nelle leggi del Codice di diritto canonico deve risplendere lo spirito della carità, della temperanza, dell'umanità e della moderazione, tutte ugualmente virtù soprannaturali che distinguono le nostre leggi da qualunque altro diritto umano o profano»<sup>8</sup>.

Il secondo caso è regolato dal can. 844, che innova la disciplina del primo Codice<sup>9</sup> a norma del Concilio Vaticano II introducendo la possibilità della *communicatio in sacris* con determinati fedeli non cattolici per quanto riguarda i sacramenti della penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli infermi. Pur ribadendo il principio generale in sé escludente per cui «i ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai soli ministri cattolici», il canone permette di includere nell'amministrazione dei predetti tre sacramenti anche «i membri delle Chiese orientali che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica», come pure «i membri delle altre Chiese, le quali, a giudizio della Sede apostolica, relativamente ai sacramenti in questione, si trovino nella stessa condizione delle Chiese orientali» e, in pericolo di morte o per altra grave necessità a giudizio dell'autorità locale competente, «altri cristiani che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica», in un crescendo inclusivo dove determinante non è più la qualifica dei fedeli non cattolici come eretici e scismatici, ma la tensione di tutti i battezzati verso la piena comunione ecclesiale.

Il terzo caso è quello del già citato can. 915, il quale in realtà non aggiunge nuove esclusioni ma rimanda sia alla disciplina penale che esclude gli scomunicati e gli interdetti dal ricevere i sacramenti, sia al successivo can. 916 che impone al fedele «consapevole di essere in peccato grave» di autoescludersi

---

subito dopo la promulgazione del Codice del 1983: cf., ad esempio, V. DE PAOLIS, «Il libro VI: le sanzioni nella Chiesa» in *La Scuola Cattolica* 112 (1984) 356-381.

<sup>7</sup> Che la remissione sia il necessario punto di arrivo delle pene è evidente dalle modalità molteplici con cui può essere realizzata, anche nella singolare sede del foro interno (cf. cann. 1354-1357), ulteriormente ampliate di recente nel caso della scomunica per aborto procurato (cf. FRANCESCO, lettera apostolica *Misericordia et misera* a conclusione del Giubileo straordinario della misericordia, 20 novembre 2016, n. 12).

<sup>8</sup> Nostra traduzione; per l'intero testo originale cf. *Communicationes* 1 (1969) 77-85.

<sup>9</sup> Il can. 731§2 del Codice del 1917 stabiliva che «è vietato amministrare i sacramenti della Chiesa agli eretici e agli scismatici, anche a quelli che li chiedono errando in buona fede, se prima non si sono riconciliati con la Chiesa, respinti gli errori» (la traduzione è nostra).

dalla comunione eucaristica<sup>10</sup>. Tale secondo rimando, riferito ai fedeli che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto, offre anche la chiave ermeneutica della norma, per cui l'ostacolo che determina l'esclusione non è soltanto l'irregolarità canonica ma, più radicalmente, l'inadeguatezza morale; fino a riconoscere che l'obiettivo dell'esclusione stessa non è l'allontanamento ma piuttosto la conversione, nel contesto di quella *salus animarum* a cui devono essere ordinate tutte le norme canoniche.

### **Nel rapporto originario tra legge e coscienza**

Il carattere medicinale della scomunica e dell'interdetto, la disciplina ecumenica della *communicatio in sacris* e l'irregolarità canonica come strumento per la *salus animarum* rendono evidente che l'intenzione inclusiva delle esclusioni canoniche dai sacramenti può essere compresa soltanto argomentando meglio l'articolazione che distingue e lega la legge canonica con la legge morale, e non certo attenuando il carattere vincolante delle norme con generici appelli alla misericordia. Un esempio di tale articolazione lo abbiamo proprio nel can. 916 che stabilisce la condizione fondamentale richiesta al fedele per ricevere la comunione eucaristica:

Colui che è consapevole di essere in peccato grave, non celebri la Messa né comunichi al Corpo del Signore senza aver premesso la confessione sacramentale, a meno che (*nisi*) non vi sia una ragione grave e manchi l'opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi quanto prima.

La legge canonica è singolare non perché sia meno vincolante rispetto alle altre leggi umane, ma perché presuppone la legge morale, e dunque il ruolo centrale della coscienza nella stessa formalizzazione della legge. Pertanto, l'esclusione o viceversa l'inclusione rispetto alla comunione eucaristica non viene determinata da un'imposizione esterna ma da azioni interiori della coscienza: la consapevolezza di essere in peccato grave e l'atto di contrizione perfetta, che addirittura in determinati casi può sostituire l'obbligo esterno della confessione previa. Decisiva quindi non è la condizione canonica, ma piuttosto

---

<sup>10</sup> In pratica il can. 915 impone ai ministri di non ammettere (*ne admittantur*) alla comunione eucaristica quei fedeli che già sono esclusi a causa di una pena canonica irrogata o dichiarata di cui ai cann. 1331 e 1332 (e dunque non nel caso di una pena *latae sententiae* non dichiarata) oppure perché, perseverando ostinatamente in peccato grave manifesto, sono nella situazione morale di cui al can. 916.

il rapporto della coscienza del fedele con la legge stessa di Dio, che viene esplitato dalla condizione canonica.

Soltanto custodendo questa articolazione tra legge canonica e legge morale<sup>11</sup> sarà possibile evitare sia la deriva legalista del diritto canonico che la sua emarginazione dalla pastorale, giungendo ad una corretta comprensione della comunione ecclesiale, e delle conseguenti esclusioni od inclusioni rispetto ad essa.

### **Nella tensione continua verso la piena comunione**

In conclusione, illuminante rimane la stessa definizione della comunione ecclesiale che troviamo nel Codice di diritto canonico al can. 205<sup>12</sup>:

Su questa terra sono nella piena comunione della Chiesa cattolica quei battezzati che sono congiunti con Cristo nella sua compagine visibile, ossia mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico.

L'ordinamento canonico vigente non distingue tra «fedeli che sono nella comunione», dunque inclusi, e «fedeli che non sono nella comunione», dunque esclusi; ma, più sottilmente, la distinzione è «su questa terra» tra «fedeli che sono nella piena comunione» e «fedeli che non sono nella piena comunione». La comunione ecclesiale infatti è manifestazione della comunione dei battezzati in Cristo: pertanto non potrà mai determinare un'appartenenza integralista od un'esclusione netta, ma dovrà sempre manifestare quella tensione per cui ogni battezzato cammina verso «la misura della pienezza di Cristo»<sup>13</sup>. In tale contesto, le esclusioni canoniche dai sacramenti, rimandando sempre alla coscienza del fedele, mantengono la loro funzione medicinale o ecumenica o di strumento per la *salus animarum*: e ci vincolano affinché «agendo secondo verità nella carità,

---

<sup>11</sup> Purtroppo l'attuale dibattito attorno al capitolo ottavo dell'esortazione apostolica *Amoris laetitia* fatica a mantenere questa articolazione, interpretando la condizione esistenziale dei fedeli divorziati risposati in riferimento più all'irregolarità canonica che alla situazione morale.

<sup>12</sup> Il canone ha come fonte il n. 14 della Costituzione dogmatica *Lumen gentium* del Concilio Vaticano II: insieme al can. 204 porta nell'ordinamento canonico l'ecclesiologia conciliare, costituendo una delle principali chiavi ermeneutiche del diritto canonico rinnovato, come testimonia la ripresa integrale di tali due canoni all'inizio del Codice dei canoni delle chiese orientali (cann. 7 e 8).

<sup>13</sup> Cf. Ef 4,11-13: «Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo».

cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo» (Ef 4,15).

## ELIO DOTTO

Nato a Cuneo nel 1973, presbitero della Diocesi di Cuneo dal 1998, si è laureato in teologia pratica presso la Facoltà teologica dell'Italia Settentrionale di Milano nel 2006 con una tesi sul rinnovamento del linguaggio ecclesiale in Italia.

Insegnante di religione cattolica e vicario parrocchiale in alcune parrocchie della città di Cuneo tra il 1998 ed il 2007, dal 2008 al 2013 è stato insegnante e direttore didattico ed amministrativo dell'«Istituto mons. Andrea Fiore», comprendente quattro scuole paritarie cattoliche del primo ciclo di istruzione.

Cancelliere vescovile nella Curia diocesana di Cuneo dal 2013, nel 2016 si è laureato in diritto canonico presso la Facoltà San Pio X di Venezia con una tesi sul tema: «Diritti fondamentali - Sulla pertinenza teologica e canonistica di una categoria giuridica moderna».

Dal 19 luglio 2015 è anche parroco a Limone Piemonte (CN).